Comune di Capriasca | Commissione della Gestione

1 NC 2 3 4 5
R 01 FEB. 2022
EVASO

Rapporto della Commissione della Gestione

relativo alla mozione elaborata di Alessandro Fontana e Arnoldo Storni per la modifica dell'art. 15 cpv. 2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti

Gentile Signora Presidente,
gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri comunali,

la Commissione della Gestione (CdG) ha analizzato la mozione elaborata presentata da Alessandro Fontana e Arnoldo Storni in rappresentanza dell'UDC lo scorso 31 maggio 2021, volta a modificare l'art. 15 cpv. 2 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Ricordiamo che la suddetta mozione è stata considerata tecnicamente ricevibile dal Municipio con il preavviso del 15 giugno 2021.

La mozione in oggetto rileva la perfettibilità del regolamento comunale approvato dal legislativo nel settembre 2019, in modo particolare per quanto riguarda l'ammontare delle tasse base per le attività economiche. Queste ultime, secondo i mozionanti, non possono smaltire praticamente nulla presso gli ecocentri comunali di cui sono però chiamati a partecipare ai costi di gestione. Nel caso delle attività economiche svolte in casa propria, i cittadini si vedrebbero inoltre imposti ben due volte, sia come persona fisica che come economia domestica. Questi elementi hanno condotto i colleghi Fontana e Storni a proporre 6 modifiche all'art. 15 cpv. 2 del regolamento comunale, riducendo le "forchette" delle tasse base imposte alle attività economiche per lo smaltimento dei rifiuti (si veda per i dettagli lo specchietto illustrativo riportato a p. 2 del preavviso municipale).

Con il preavviso del 14 settembre 2021, il Municipio si è espresso sul contenuto della mozione. Riferendosi ad una recente sentenza del Consiglio di Stato, l'esecutivo ha ricordato come al Comune spetti unicamente garantire lo smaltimento dei rifiuti urbani, mentre spetti al detentore (ad es. alle attività economiche) lo smaltimento di rifiuti industriali o aziendali (come ad es. gli scarti edili). La citata sentenza ha inoltre chiarito come sia possibile imporre totalmente le attività svolte a domicilio.
Entrando nel merito dell'intervento legislativo proposto dai mozionanti, il Municipio ricorda come il Regolamento comunale (vedi art. 17 cpv. 1), in conformità con la legislazione superiore, imponga un calcolo delle tasse che corrisponda ad una copertura media dei costi della gestione dei rifiuti pari al 100%. Tale proporzione non è stata ancora raggiunta (nel 2020 corrispondeva al 77%), ma per l'esecutivo essa rimane un obiettivo da raggiungere nel corso dei prossimi anni. Secondo il Municipio, una riduzione delle tasse base come quella proposta dalla mozione, a meno di intervenire drasticamente sui costi, implicherebbe necessariamente un ritocco verso l'alto delle tasse base delle altre categorie (in particolare quelle delle persone fisiche). L'applicazione delle "forchette" proposte dai mozionanti comporterebbe infatti un minor incasso compreso tra 16'000 e 48'000 fr. circa (a seconda del valore fissato tramite ordinanza).
Per queste ragioni, il Municipio ha formulato preavviso negativo rispetto alla mozione.

La CdG ha sentito il mozionante Alessandro Fontana in data 15 novembre 2021, al fine di intendere le sue motivazioni e di permettergli di rispondere alle criticità esposte nel preavviso municipale. Il collega Fontana ha ribadito gli intenti espressi nella mozione (in particolare la volontà di ovviare all'ingiustizia rappresentata dall'assenza di un servizio che giustifichi tale prelievo fiscale), rilevando un certo malcontento nella cittadinanza per la situazione attualmente in vigore (malcontento a lui significato tramite svariate lettere). Riconoscendo l'esiguità delle modifiche proposte (pari a poche decine di franchi all'anno),

il collega Fontana ha poi comunque chiarito come la mozione voglia rispondere ad una questione di principio e non di sostanza.

La CdG ha in seguito discusso del contenuto della mozione, rilevando la validità giuridica della prassi in vigore (attestata dalla sentenza citata dal Municipio), ma anche la legittimità politica della stessa: a mente della commissione, risulta infatti corretto richiedere un contributo alle attività economiche per finanziare i costi di gestione dei rifiuti che esse partecipano a produrre. Secondo la CdG, non risulterebbe dunque giustificata una riduzione di questo contributo, specialmente se a scapito delle economie domestiche.
La commissione ricorda peraltro come sia attualmente al vaglio del Gran Consiglio un'iniziativa parlamentare interpartitica (IG734) volta a concedere maggiore autonomia ai Comuni nel determinare sia la tassa sul sacco sia la tassa base, riducendo le forti limitazioni attualmente imposte all'autorità comunale nella modulazione delle stesse. Non è dunque da escludere che in prossimo futuro sarà possibile coprire i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti incrementando la tassa sul sacco e riducendo la tassa base, andando in tal modo incontro agli intenti della mozione.
Benché secondo la CdG siano altri gli strumenti da privilegiare per incentivare l'economia locale, essa condivide la riflessione dei mozionanti circa la doppia imposizione dei lavoratori indipendenti che svolgono la propria attività a domicilio, chiamati a contribuire in misura eccessiva ai costi di gestione dei rifiuti che già coprono con la tassa base versata per la propria economia domestica. La riduzione del 50% della tassa base per questa categoria avrebbe un'incidenza nettamente minore sui conti della gestione dei rifiuti, con un minor incasso pari a circa 8'000 fr. secondo la tassa oggi in vigore. A mente della CdG, questa è dunque una misura sostenibile ed utile che può essere applicata.

La CdG ha inoltre deciso di approfittare di questa parziale modifica del regolamento per sanare un'incongruenza dello stesso: l'art. 15 cpv. 2 lett. f) fissa infatti la tassa base per gli "*artigiani indipendenti (al massimo un'unità lavorativa)*", benche l'intento del legislatore fosse evidentemente quello di fissare il contributo valido per tutti i lavoratori indipendenti (non solo degli artigiani), come risulta dal raffronto con le lettere successive in cui non viene fatta alcuna distinzione per settore d'attività. In ossequio a tale implicita volontà, l'amministrazione comunale applica già oggi l'imposizione di cui all'art. 15 cpv. 2 lett. f) a tutti i lavoratori indipendenti (non solo artigiani ma anche architetti, artisti, liberi professionisti, ecc.). La discussione della mozione in oggetto ci permette di porre fine a tale incongruenza e di adeguare la legislazione alla prassi attualmente in vigore.

I mozionanti hanno espresso la propria adesione alla proposta di accoglimento parziale della mozione formulata dalla CdG, che invita dunque il lodevole Consiglio comunale a respingere la mozione in oggetto, accogliendone però la modifica di cui alla lett. f) dell'art. 15 cpv. 2 del Regolamento comunale in esame, da modificare come segue:

Art. 15 Ammontare della tassa di base

f) La tassa base per piccole attività economiche (un'unità lavorativa) è stabilita tra fr. 40.-- e fr. 150.-- annui. Le attività svolte al proprio domicilio beneficiano di una riduzione della tassa pari al 50%.

Tesserete, 24 gennaio 2022.

Il presente rapporto è stato approvato dalla CdG all'unanimità.

Relatore: Zeno Casella